



## **LA NOVELLA ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs. 25.05.2017 n. 90**

### **La Novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria**

**(Sara Carioni - Vincenzo Gunnella)**

Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90<sup>1</sup>, di recepimento della Quarta Direttiva Comunitaria (Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) sostituisce integralmente il D.Lgs. 231/2007.

Differentemente dal passato, in questa occasione l'intervento di recepimento della cd. IV Direttiva<sup>2</sup> è stato attuato lasciando in essere il D.Lgs. 231/2007, come contenitore formale, nel cui testo sono stati svolti gli interventi modificativi, e abrogando i relativi Allegati Tecnici, che in passato erano stati in alcuni casi di estrema utilità per l'operatore giuridico: si pensi ad esempio all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, dell'Allegato Tecnico, - il quale dettava criteri residuali per l'identificazione del titolare effettivo, individuandolo nella persona fisica o nelle persone fisiche che esercitassero in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.<sup>3</sup>

L'impianto normativo è stato mantenuto unitario, sia con riguardo agli obblighi antiriciclaggio che con riferimento alle relative sanzioni, con ciò non recependo la tanto ripetuta richiesta di opportuni distinguo tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi (operatori del settore finanziario e professionisti), richiesta più volte avanzata dai professionisti in sede di recepimento della normativa comunitaria.

Pertanto anche l'attuale testo normativo risente di quel "peccato originale" più volte lamentato dai commentatori della normativa antiriciclaggio e tradisce ancora oggi l'origine della norma come destinata in prima battuta, agli operatori del settore finanziario e poi adattata al mondo delle professioni.

Vi è peraltro da osservare che il decreto delegato 25 maggio 2017 n. 90 ha avuto il merito di introdurre un parziale rimedio sul punto, che in parte dà la possibilità di meglio calibrare gli obblighi antiriciclaggio alle specificità dei singoli destinatari. Si è deciso infatti di delegare alle autorità di vigilanza (per i soggetti di area bancaria e finanziaria) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti), il compito di integrare la norma primaria e

---

<sup>1</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.

<sup>2</sup> Si ricordi la recentissima emanazione della cd. Quinta Direttiva comunitaria 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018, la quale dovrà essere recepita dagli ordinamenti nazionali entro il 10 gennaio 2020 e che introdurrà ulteriori significative novità in materia di identificazione del titolare effettivo e di accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva nei trust e istituti affini, come anticipato dalla nota comparsa, a firma di Maria Concetta Cignarella, su CNN Notizie del 27 giugno 2018.

<sup>3</sup> Vedasi a commento il "Quesito Antiriciclaggio n. 11-2017/B. Antiriciclaggio – identificazione titolare effettivo – fattispecie", a cura di Maria Concetta Cignarella, pubblicato su CNN Notizie del 4 dicembre 2017.

adeguarela alle specificità dei destinatari degli obblighi, mediante l'elaborazione delle cd. **“Regole Tecniche”**.

Le Regole Tecniche e/o le indicazioni vincolanti, previste dagli articoli 11 comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. 231/2017, hanno il compito di disciplinare, con maggior grado di dettaglio e più pregnante riferimento ai soggetti specifici per cui vengono emanate, procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione; parimenti vengono individuati i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel caso dei notai, la normativa regolamentare (cd. “Regole Tecniche”) è stata approvata dal CNN con le Delibere nn. 3-40/27 luglio 2017 e 2-46/27 ottobre 2017, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Il prescritto parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria è datato 18 settembre 2018 ed è stato trasmesso al CNN in data 1<sup>a</sup> ottobre 2018.

Tali Regole tecniche vanno a comporre il quadro attuale della normativa di riferimento in materia di obblighi antiriciclaggio, che potremmo dire articolato sulle seguenti fonti:

- a) Direttiva Comunitaria, relativi Considerando e Principi Generali (di immediata portata precettiva);
- b) Legge Delega e Decreto Delegato;
- c) Circolari Ministeriali;
- d) Regole Tecniche ed indicazioni vincolanti del CNN;
- e) Studi del CNN
- f) Linee Guida e Direttive Interne adottate da ciascun professionista.

Dal quadro or ora delineato e dall'esame della normativa di riferimento, emerge un sistema di fonti stratificato, che richiede un notevole sforzo interpretativo all'operatore oltre che la necessità da parte di quest'ultimo di completare la norma di rango superiore con le proprie Linee Guida e i protocolli interni di studio.

A livello applicativo, quindi, si capisce come, oggi più di prima, la corretta applicazione dei presidi antiriciclaggio non possa prescindere da una adeguata valutazione delle dimensioni, della tipologia di clientela, dell'area geografica di operatività del professionista.

L'adozione di Linee Guida e protocolli interni è quindi il primo passo da compiere, e ciò, unitamente al corretto assolvimento dell'obbligo di formazione del personale, riveste notevole importanza anche per la conseguente valutazione dell'elemento soggettivo in caso di infrazione della normativa (v. art. 56 comma 2<sup>4</sup>).

La valutazione da compiersi è di aver dotato (tramite Protocolli e Linee Guida interni, nonché con adeguata formazione del personale) lo studio di presidi che lo rendano un “avamposto antiriciclaggio”.

Scopo del presente studio è quello di delineare l'odierno perimetro degli obblighi di adeguata verifica, riempiendoli di contenuto alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN, su

---

<sup>4</sup> L'art. 56 comma 2, dedicato alle sanzioni amministrative per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione, prevede, tra l'altro, che la gravità della violazione sia determinata anche tenuto conto “dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno”.

parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, e calibrandoli differentemente a seconda che ricorra un'ipotesi di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata.

È proprio con riguardo agli obblighi di adeguata verifica della clientela che la normativa, salvo alcune conferme, introduce significative novità.

## ***Le conferme***

### **A. I PRINCIPI GENERALI (art. 2)**

Sotto il profilo dei principi generali, la normativa non presenta innovazioni.

Vengono pertanto confermati, all'art. 2, i principi generali ispiratori della materia, che hanno, come del resto in passato, immediata portata precettiva:

#### **a) Proporzionalità**

Le misure da adottare per adempiere agli obblighi devono essere proporzionate sia in rapporto all'attività, dimensioni e complessità dell'obbligato che in rapporto al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (art. 8 della Direttiva).

(Art. 16, comma 1) I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio.

Già dal principio di proporzionalità emerge con tutta evidenza la necessità di calibrare le proprie misure antiriciclaggio a elementi non solo riconducibili al tipo di cliente (come del resto è ovvio), ma anche riconducibili al tipo di professionista obbligato (in termini anzitutto dimensionali).

A ben vedere, allora, il principio di proporzionalità potrebbe essere considerato il primo corollario dell'approccio basato sul rischio, in un rapporto tra i due elementi tale per cui l'uno può considerarsi logica conseguenza dell'altro.

Si potrebbe da ciò ricavare il primo assunto per cui una adeguata *compliance* presuppone, anzitutto, un'autovalutazione del proprio studio in termini di presidio antiriciclaggio (prima ancora della valutazione delle casistiche ricorrenti), quali un'adeguata formazione del personale, l'adozione di linee guida interne o, ancora, la predisposizione e adozione di idonea modulistica.

#### **b) Circostrizione dell'attenzione alle circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate**

Il soggetto obbligato deve tener conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale (art. 18 comma 1, lett. d).

#### **c) Approccio basato sul rischio**

Il rinvio è contenuto all'Art. 22 dei Considerando, all'art. 8 della Direttiva, nonché in numerosi articoli del D.Lvo: è il cd. "*risk based approach*", "che non rappresenta una scelta metodologica rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti obbligati, bensì lo

strumento ritenuto fondamentale per consentire, attraverso il processo di valutazione, l'adozione di procedure e strumenti in grado di riconoscere e mitigare il rischio stesso"<sup>5</sup>.

Necessario corollario operativo dell'approccio basato sul rischio è, come sopra anticipato, la necessità di dare compiuta formalizzazione, con linee guida interne, all'operatività del professionista in merito alla valutazione del rischio, al fine di poter dimostrare, ad esempio, con riguardo alla valutazione del rischio, il procedimento in base al quale per un'operazione è stata optata un'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata (dando un proprio giudizio alla classe di rischio rilevata – ad esempio rischio basso, medio o alto).

## **B. L' AMBITO DI APPLICAZIONE. (art. 3)**

Per quanto attiene ai notai, l'ambito di applicazione della normativa, definito dall'art. 3, di fatto include tutta l'attività tipica con la sola eccezione degli atti (negoziali e non) di natura non patrimoniale, in quanto investe i notai degli obblighi antiriciclaggio quando "in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare o quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione della società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi".

Il nuovo testo ricalca pedissequamente il precedente, sotto il profilo dell'ambito di applicazione, mentre perimetra in modo diverso l'obbligo di adeguata verifica della clientela, come si vedrà.

Una lettura coordinata del nuovo testo con le definizioni assunte dalla nuova normativa consente di ritenere **escluse** le prestazioni professionali relative ad **atti (negoziali e non) di natura non patrimoniale**.

Tale conclusione emerge in particolare dal raffronto tra la definizione di "**operazione**" nel previgente e nel nuovo testo.

<b>Nuova definizione</b>	<b>Vecchia definizione</b>
l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale	la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all' articolo 12 , un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

<sup>5</sup> Così in Allegato n. 1 alla Circolare della Guardia di Finanza n. 210557 del 7 luglio 2017, ove si ribadisce la rilevanza del cd. "approccio basato sul rischio".

Si può quindi ritenere che non rientrino tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 231 del 2007 novellato, tutti i meri atti giuridici e i negozi di natura non patrimoniale.

Pertanto dovrebbero rimanere esclusi gli atti negoziali a contenuto non patrimoniale, di norma gli atti compiuti su delega dell'autorità giudiziaria (almeno quelli privi di effetti patrimoniali), le certificazioni in genere, gli atti *mortis causa*.

Conclusione, questa, confermata dalla **Regola Tecnica n. 1**, rubricata “ambito di applicazione”, di seguito riportata:

### **REGOLA TECNICA N. 1<sup>6</sup>**

Non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 231 del 2007 novellato tutti i negozi di natura non patrimoniale.

Alla luce di ciò, fermo restando l'approccio *risk based* e l'accertamento della concreta natura non patrimoniale dell'operazione, è possibile enucleare un elenco, indicativo e non esaustivo, riferito all'attività notarile di prestazioni professionali escluse dal novero di quelle che fanno sorgere gli obblighi di adeguata verifica:

- gli atti notori;
- gli atti *mortis causa*;
- la pubblicazione di testamento;
- il passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;
- la costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;
- le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;
- le rinunce meramente abdicative;
- il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza;
- gli inventari in generale;
- la levata del protesto (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro), restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di “cassa cambiali”, salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella nota MEF dell'8 aprile 2009, prot. 28107.

Per le procure ed i mandati, è da ritenere che esse diano luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica se generali, ovvero se contengono un'espressa autorizzazione a contrarre con se stessi, se sono irrevocabili o a termine, ovvero se sono conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro ovvero di valore non determinato o determinabile.

---

<sup>6</sup> Nota bene: il parere del CSF ricorda che circa l'enucleazione dell'elenco contenuto nella medesima regola e al fine di graduare l'estensione e la frequenza degli adempimenti di adeguata verifica alla luce del rischio in concreto rilevato, si ritiene opportuno rimettere all'organismo di autoregolamentazione la definizione di procedure e metodologie utili a classificare le attività notarili secondo l'approccio *risk based*, procedendo al vaglio in ordine alla sussumibilità delle prestazioni professionali “riferite all'attività notarile” nell'ambito di applicazione della normativa di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto della definizione di operazione e operazione occasionale declinata dall'articolo 1, comma 2, rispettivamente alle lettere t) e z), del medesimo decreto. Tale attività è in corso di esecuzione.

## *Le novità*

### **A. IL PERIMETRO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

Notiamo una diversa formulazione del **perimetro degli obblighi di adeguata verifica**, previsti dall'art. 17, in quanto rispetto al precedente testo, non si prevede più la necessità che la prestazione abbia per oggetto "mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro".

Salvo il caso di esecuzione di operazione occasionale, scompare, pertanto, il riferimento al limite dei 15.000 Euro, con conseguente estensione degli obblighi posti a carico del professionista.

Viene espressamente confermato (all'art. 17 comma 7) che non vi è obbligo di adeguata verifica con riferimento alle attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.

Ne ricaviamo pertanto, come prima istruzione operativa, che il preliminare accertamento da effettuare è la verifica del perimetro di applicazione degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

A tal fine, di fronte all'interrogativo "quali sono gli atti compresi nell'AV e quali sono esclusi?", potremmo ritenere soggetti ad obbligo di adeguata verifica tutti gli atti a contenuto patrimoniale, senza limiti di importo.

<b>Particolari categorie di atti</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>la redazione di moduli e denunce fiscali e la loro trasmissione (es. denunce di successione):</u></li></ul> <p>è esclusa dall'obbligo di adeguata verifica (art. 17.7), tuttavia è opportuno verificare se la denuncia fiscale venga utilizzata in maniera strumentale ed abusiva per perseguire uno scopo illecito;</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>il ricevimento di una procura (speciale o generale):</u></li></ul> <p>impone, alla luce della sopra richiamata Regola Tecnica n.1, l'esecuzione degli obblighi di AV da parte del notaio che riceve la procura, che dovrà profilare sia il mandante che il procuratore e verificare lo scopo e la natura della prestazione, tenendo conto che il rilascio di una procura può essere strumentale a fini non dichiarati e non leciti;</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>l'atto nel quale intervenga un procuratore (esecutore nelle definizioni del 231):</u></li></ul> <p>oltre alla identificazione e profilatura del procuratore, occorre profilare il mandante e verificare la congruità dell'utilizzo dello strumento della procura; non occorre acquisire il documento di identità del mandante in quanto l'identificazione la si ricava dall'autentica della procura (art. 19.a.1);</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>atti di ultima volontà, accettazioni di eredità e legati, pubblicazione di testamenti:</u></li></ul> <p>sono normalmente esclusi da AV, salvo ipotesi di scuola, come confermato dalla sopra riportata Regola Tecnica n. 1;</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>apertura di cassette di sicurezza:</u></li></ul> <p>l'AV non va eseguita nei confronti dei soggetti defunti (intestatari della cassetta); occorre invece eseguire l'AV nei confronti dei cointestatari viventi, anche in rapporto all'eventuale contenuto della cassetta che viene inventariato; occorre infine prestare attenzione all'eventuale</p>

ipotesi di intestazione fittizia di cassetta di sicurezza a prestanome;

- atti a contenuto non patrimoniale:

sono esclusi da AV, tutti gli atti a contenuto non patrimoniale come ad es. dichiarazioni di scienza, atti notori, consensi e autorizzazioni, ecc.;

- rilascio di copie, certificati, estratti, ricorsi di volontaria giurisdizione, vidimazioni:

sono esclusi da AV; tuttavia nel caso di ricorsi di volontaria giurisdizione, occorre considerare che quando sono attività prodromiche al ricevimento di atti notarili, soggetti ad AV, è per questi ultimi che va eseguita l'AV, dovendosi ritenere già conferito l'incarico relativo.

Incidentalmente si ricorda che **se l'atto richiesto è un atto privato, non notarile**, gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette sono identici; tuttavia, quando la prestazione richiesta è l'assistenza al perfezionamento di una **scrittura privata**, non si applicano le deroghe previste dagli art. 35.2 e 42.4 e pertanto:

- in presenza di elementi di sospetto, il soggetto obbligato non può compiere l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto alla SOS;
- nel caso in cui il soggetto obbligato non riesca a completare l'adeguata verifica deve astenersi dal compiere l'operazione (mentre nel caso trattasi di atto notarile, vi sarà comunque l'obbligo di ricevere l'atto, salvo poi provvedere ad informare "immediatamente" l'UIF, posto che l'incompleta adeguata verifica della clientela, per effetto dell'art. 42 comma 4, determina automaticamente l'obbligo di SOS);
- nel caso in cui l'operazione coinvolga fiduciarie, società anonime, trust e simili, aventi sede in Paesi ad alto rischio, il soggetto obbligato deve astenersi.

## B. L'ESECUTORE

Compare la figura dell'**esecutore**: trattasi del *"soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente"* (vedasi art. 1 comma 2 lettera p).

L'esecutore è **soggetto alle medesime verifiche del cliente**, a cui va aggiunta la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente (art.18).

## C. L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

I riferimenti normativi principali sono i seguenti:

**Art.1 - titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza .... la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

**Art.20, comma 1: Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Sotto il vigore della precedente normativa era di fatto ammessa l'eventualità che non fosse identificabile alcun titolare effettivo (in mancanza di partecipazioni qualificate nella società, come indicate dall'Allegato Tecnico); oggi tale eventualità non è più contemplata: per i soggetti non persone fisiche **è sempre quindi necessario pervenire all'individuazione del titolare effettivo**.

Il legislatore, da un lato, ha infatti espressamente riconosciuto il ruolo strategico che può avere il titolare effettivo (o "beneficial owner") come effettivo controllore di strutture societarie; dall'altro, ha preso atto delle difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal previgente quadro normativo non sufficientemente esaustivo.

Cambiano i **criteri per l'identificazione del titolare effettivo**, prima contenuti all'art. 2 dell'allegato Tecnico e ora, almeno parzialmente, nell'art. 20 del D.Lgs.

Nuova disciplina (art. 20 d.lgs. 90/2017)	Vecchia disciplina (art. 2 Allegato Tecnico)
<p>2. Nel caso in cui il cliente sia una <b>società di capitali</b>:</p> <p>a) costituisce indicazione di <b>proprietà diretta</b> la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di <b>proprietà indiretta</b> la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il <b>controllo</b> del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la</p>	<p>a) in caso di società:</p> <p>1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;</p> <p>2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;</p> <p>b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:</p> <p>1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;</p> <p>2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;</p> <p>3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.</p>



<p>persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p> <p>5. Nel caso in cui il cliente sia una <b>persona giuridica privata</b>, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono <b>cumulativamente</b> individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.</p>	
---	--

Osserviamo che sono stati introdotti nel nostro ordinamento:

- a) **Dei criteri residuali per l'identificazione dei titolari effettivi delle società di capitali:** qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide in via residuale, con la persona che è investita dei poteri di amministrazione o di direzione della società.<sup>7</sup>
- b) **Dei criteri per l'identificazione cumulativa dei titolari effettivi delle persone giuridiche private**
- c) **L'istituzione di un registro pubblico**, in apposita sezione ad accesso riservato (a pagamento) del Registro Imprese, che conserverà le informazioni sui titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Con apposito decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese; lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

Il registro è una novità della IV Direttiva e in ogni caso la sua consultazione non esonera dalle altre valutazioni o dall'adozione di misure idonee; si può comunque richiedere all'amministratore o al soggetto che rappresenta l'entità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 2 di fornire, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela, le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, quindi,

<sup>7</sup> Particolare attenzione andrà prestata ai casi in cui la società sia controllata da altra società. Sorge spontaneo chiedersi se gli amministratori da identificare siano quelli della società cliente del Notaio o quelli della società a monte della catena di controllo. All'interrogativo risponde la Risposta a Quesito pubblicata su CNN Notizie del 4 dicembre 2017, a cura di Maria Concetta Cignarella, che sul punto testualmente si riporta: "Con riferimento al primo quesito, occorre far presente che, indipendentemente dalla identificazione del titolare effettivo, è necessario anzitutto procedere all'identificazione degli amministratori della società cliente, in quanto esecutori, anche attraverso l'acquisizione del documento d'identità degli stessi nonché alla verifica dei loro poteri di rappresentanza. Atteso ciò, si precisa che, nel caso di specie, si può preliminarmente verificare la catena di controllo e, conseguentemente, procedere all'individuazione del titolare effettivo applicando i criteri dianzi illustrati - che, come detto, seguono un ordine "a cascata" - in relazione alla società a monte della catena di controllo stessa. Pertanto, ove non vi siano proprietari o controllanti, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società controllante."

sostanzialmente, le stesse che vengono pubblicate nel registro; le informazioni, ai sensi del comma 1 dell'art.22, devono essere fornite per iscritto.

Si rammenta, peraltro, l'obbligo di collaborazione attiva espressamente posto dalla nuova normativa a carico degli amministratori delle società, alla luce dell'art. 22 comma 3, in virtù del quale "le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante."

Ne consegue che, mentre per il cliente-persona fisica (o per l'esecutore in sua rappresentanza) non vi sono cambiamenti di rilievo, per il cliente non personificato (limitatamente alle persone giuridiche ed alle società di capitale) l'art. 22 prevede che le informazioni sui titolari, necessarie per compiere l'adeguata verifica, siano preventivamente già acquisite dagli amministratori (o simili) e rese disponibili al soggetto obbligato a compiere l'AV; questo dovrebbe evitare, nei casi ordinari, la necessità di consultare il registro di cui sopra.

Se il legislatore ha dettato specifici criteri per l'individuazione del titolare effettivo delle società di capitale e delle persone giuridiche private, non ha dato altro che un criterio generale ("la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo") per l'individuazione del titolare effettivo degli altri enti non personificati.

Sul punto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione delle FAQ pubblicate il 3 ottobre 2017, interpellato circa la possibilità di utilizzare, anche per i soggetti non richiamati dal citato art. 20 i criteri nello stesso previsti per l'identificazione del titolare effettivo, ha avuto modo di fornire la sua interpretazione sulla portata della norma, riconoscendo alla stessa la valenza di "una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso" e aggiungendo che tale problema non si pone, ad esempio, per le società di persone, "laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l'imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante."

Tenuto conto di tutto quanto sopra, possiamo quindi osservare che:

- manca una definizione dei criteri per la determinazione del titolare effettivo nel caso di **trust**; occorrerà ricorrere a quanto disciplinato dal comma 5 dell'art. 22, che individua quali sono le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo come: l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che

esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

- l'articolato non è coerente riguardo alla differenziazione tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, in quanto ricomprende tra i soggetti diversi dalle persone fisiche solo alcuni dei possibili: le persone giuridiche private (non comprendendo tutte le organizzazioni senza scopo di lucro che non sono dotate di personalità giuridica) e le società di capitali (non comprendendo le società di persone);
- l'art. 2 dell'allegato tecnico è stato abrogato, quindi occorre riferirsi (peraltro per le sole società di capitali e persone giuridiche private, non essendo state oggetto di disciplina le altre "entità giuridiche" – espressione usata dal legislatore sotto il vigore della precedente norma ) solamente all'art. 20, che fa coincidere la titolarità effettiva con la **proprietà diretta o indiretta o con il controllo, ma solo in via sussidiaria**; si amplia e si chiarisce il concetto di controllo estendendolo anche alle ipotesi in cui consenta di esercitare una "influenza dominante in assemblea ordinaria" o sia realizzato mediante vincoli contrattuali;
- nel caso di persone giuridiche private, cambia il criterio di determinazione del titolare effettivo: è determinato "**cumulativamente**" nel fondatore, nei beneficiari e nei titolari di funzioni di direzione e amministrazione;
- con specifico riferimento alle **società di persone**, in adesione all'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già sopra richiamata, come anche in caso di consorzi e enti privati non riconosciuti, si può ritenere che assuma particolare rilievo, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce come tramite di essi in qualità di legale rappresentante, cui vengono imputati gli effetti degli atti compiuti;
- nell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi, dovrebbe ritenersi consentita l'utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni;
- nell'individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l'esistenza di associati che ne detengano di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, dovrebbe farsi riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione;
- dovrebbe infine ritenersi confermata la possibilità per il notaio di accedere alle informazioni sugli assetti proprietari, autonomamente, mediante consultazione di un registro pubblico; in ogni caso, ai sensi dell'art. 20 comma 6 occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo; la visura camerale degli assetti proprietari (se confermata dal cliente) dovrebbe essere ancora sufficiente a questi fini. Si ricorda che la normativa richiede l'identificazione del titolare effettivo, non l'acquisizione del suo documento (vedasi art. 19 D.Lgs. 231/2017), qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione dei Pubblici Registri.

Recepiscono le indicazioni di cui sopra circa l'identificazione del titolare effettivo le Regole tecniche n. 5 e n. 6, poste entrambe nel Capo IV delle Regole Tecniche, dedicato all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

## **REGOLA TECNICA N. 5**

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, rileva il disposto di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) ai sensi del quale il cliente, all'atto dell'identificazione, fornisce "le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo".

La verifica dell'identità del titolare effettivo, necessaria qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti. Con riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione può avvenire anche attraverso l'accesso alla sezione del registro delle imprese, ad hoc istituita, ai sensi dell'articolo 21, d.lgs. n. 231/07. Resta fermo quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 20 in ordine alla circostanza che la consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Fermo quanto sopra, e fermo restando che ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, non si è tenuti all'acquisizione del documento di identità del titolare effettivo, qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, salva la valutazione del rischio e la conseguente applicazione di misure ad esso proporzionate, l'identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri stessi, confermati nella loro validità dal cliente. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nelle ipotesi in cui sia possibile la consultazione di un pubblico registro, tale consultazione è da ritenersi idonea ai fini dell'espletamento dell'obbligo di identificazione dello stesso titolare effettivo, salvo che ci si trovi in presenza di elementi oggettivi che mettano in dubbio o rendano palesemente incerti o incongrui i dati e le informazioni pubblicate. Detti dati e informazioni sono, infatti, da ritenere affidabili a fronte dell'obbligo giuridico a carico dei responsabili delle imprese, persone giuridiche e trust, di comunicare notizie vere, aggiornate e complete, ferma restando la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), l'identificazione del titolare effettivo deve essere attuata nel contesto dell'adozione di regole comportamentali proporzionate al rischio. L'obbligo di identificazione del titolare effettivo può ritenersi assolto attraverso l'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente (direttamente o tramite conferma, ove già acquisite o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente) in ordine al nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare effettivo; laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il notaio provvederà a riscontrare la veridicità dei dati forniti ai sensi dell'art. 19 lett.b) del D.Lgs. 231/2007.

## REGOLA TECNICA N. 6

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 d.lgs. n. 231/07 e successive modificazioni per l'individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, nelle società di persone e consorzi e negli enti privati non riconosciuti, può assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante. Nell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi, è consentita l'utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni. Nell'individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l'esistenza di associati che ne detengano di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, si farà riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione.

### D. LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)

Viene ampliato il concetto di **persona politicamente esposta**: adeguandosi alle Raccomandazioni GAFI, si assiste ad un ampliamento significativo del concetto di persona politicamente esposta, che non è più solo identificata nei "foreign PEP" ma estesa ai cd. PEP domestici.

Si ricordi, peraltro, che sono persone politicamente esposte non solo le persone fisiche che occupano o che hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, bensì anche "i loro familiari e coloro che con i predetti intrattengono stretti legami", laddove per:

- "Familiari" si intendono "i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili";
- "coloro che intrattengono stretti rapporti" si intendono anche coloro che intrattengono stretti rapporti coi familiari di PEP.

Si ricorda che per "coloro che intrattengono stretti legami" si intendono:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Si capisce pertanto come con il nuovo testo diviene indispensabile l'istituzione di un registro consultabile delle PEP; è d'altro canto evidente che una banca dati di persone politicamente esposte, quanto meno nell'accezione lata accolta dall'ordinamento, non esiste.

Ne consegue che sarà sempre cura del Notaio acquisire la dichiarazione scritta del cliente – resa ai sensi dell'art. 22 primo comma - circa l'insussistenza della qualifica di PEP / di rapporti con PEP, per conservarla nel fascicolo.

### E. LA TEMPISTICA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

La norma sembra anticipare il momento in cui vanno adempiuti gli obblighi, prevedendo che “le attività di identificazione e verifica delle identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo debbano essere compiute *prima* dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico” (art. 18 comma 2).

Pertanto i professionisti, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fermo l’obbligo di identificazione, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente o del titolare effettivo sino al momento del conferimento dell’incarico.

Per i notai, in particolare, dovrebbe ritenersi che il termine ultimo per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica coincida con la stipula dell’atto notarile, che costituisce il momento ultimo per l’esecuzione degli adempimenti prescritti in funzione di adeguata verifica della clientela, fermo restando che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva al momento del conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale.

Tra l’altro, l’incarico per la stipula non sempre viene conferito da tutte le parti dell’atto, congiuntamente e nello stesso momento, al notaio, che pertanto dovrebbe poter effettuare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela anche in momenti diversi, purché si concludano alla stipula, in quanto è in quel momento che lo stesso notaio può concludere la valutazione della prestazione professionale per cui l’incarico è stato conferito.

Recepisce espressamente la tempistica indicata la Regola Tecnica n. 8, da coordinarsi con la precedente Regola Tecnica n. 7, che indica, tra l’altro, la scansione temporale degli obblighi di verifica dell’identità e di aggiornamento dei documenti, Regole Tecniche entrambe di seguito riportate.

#### **REGOLA TECNICA N. 7**

Nelle ipotesi in cui ricorra un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ed esista, ai sensi dell’ordinamento vigente, l’obbligo per il notaio di ricevere l’atto ed egli sia certo, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dell’identità personale del cliente o dell’esecutore, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, fermo l’obbligo di acquisizione dei dati identificativi, può essere posticipata ad un momento successivo al conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo quanto prescritto dall’articolo 18, comma 3, d.lgs. n. 231/07. In dette ipotesi, l’indisponibilità di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce presupposto per l’effettuazione, da parte del notaio, dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all’adeguata verifica della clientela, senza rappresentare, di per sé elemento idoneo e sufficiente a fondare un sospetto meritevole di segnalazione, in assenza di concomitanti ulteriori evidenze relative al profilo soggettivo del cliente o a quello oggettivo della prestazione. In caso di prestazioni professionali non occasionali, il notaio provvederà ad aggiornare i documenti di identità in base al rischio: ogni 2 anni se a basso rischio, ogni anno se a rischio ordinario, con frequenza inferiore e comunque calibrata al rischio, per le ipotesi di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a) l’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate.

Nel caso in cui sia materialmente impossibile, per il notaio, effettuare l’adeguata verifica e fuori dalle ipotesi in cui sussista l’obbligo giuridico di ricevere l’atto, egli deve astenersi dall’esecuzione della prestazione e valutare se sussistano gli estremi per l’effettuazione di

una segnalazione di operazioni sospette alla UIF, senza che possa ravvisarsi alcun automatismo tra astensione e segnalazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 1, lettera a) n. 1 del D.Lgs. n. 231/2007 gli atti notarili da cui risultano i dati identificativi dei soggetti persone fisiche o non fisiche sono sempre considerati una fonte affidabile e indipendente ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e ciò anche nel caso di intervento in atto di un esecutore dotato di procura notarile.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera a) e 19, comma 1, lettera a) n. 1, il solo obbligo di identificazione del cliente può ritenersi assolto, senza la presenza fisica del medesimo, per i clienti i cui dati identificativi risultino, tra gli altri, da atti pubblici o scritture private autenticate e che, ai sensi del citato articolo 18, comma 1, lettera a), l'identificazione dell'esecutore non si esaurisce nel riscontro dei rispettivi dati identificativi ma abbraccia la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome del cliente.

### **REGOLA TECNICA N. 8**

Il termine ultimo per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica coincide, nel caso di atto notarile, con la stipula del medesimo, che costituisce il momento ultimo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti in funzione di adeguata verifica della clientela, fermo restando che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva al momento del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo il combinato disposto delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e gg) del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. L'incarico per la stipula non sempre viene conferito da tutte le parti dell'atto, congiuntamente e nello stesso momento, al notaio, che pertanto potrà effettuare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela anche in momenti diversi, purché si concludano alla stipula, in quanto è in quel momento che lo stesso notaio può concludere la valutazione della prestazione professionale per cui l'incarico è stato conferito.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), è comunque considerata tempestiva l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi all'adeguata verifica del cliente conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

### **F. I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

Sotto il profilo dei **contenuti** degli obblighi di adeguata verifica, fermo restando che la stessa continua a declinarsi negli obblighi di:

- a. identificazione del cliente e del titolare effettivo e di verifica delle loro identità;
- b. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e la natura della prestazione;
- c. controllo costante del rapporto;

la novella non prevede più, a differenza che in passato, la possibilità che l'identificazione sia effettuata da un pubblico ufficiale a ciò abilitato e ciò appare come una regressione, con un ritorno alla situazione vigente sotto il vigore del d.lgs. 56/2004, quando la normativa antiriciclaggio non teneva conto della normativa di settore dettata per i notai.

Sul punto è ragionevole ritenere, nonostante la lacuna normativa, che il notaio, se è certo dell'identità personale del cliente o dell'esecutore, secondo la Legge 16 febbraio 1913 n. 89, avrà comunque l'obbligo di ricevere l'atto; in tale caso, l'assenza di un valido documento d'identificazione ovvero il caso di un documento d'identità o di riconoscimento scaduti dovrebbero unicamente indurre il notaio a richiedere un aggiornamento ai fini dell'adeguata verifica della clientela (come sopra precisato alla Regola Tecnica n. 7), ma non dovrebbero rappresentare, di per sé, elementi idonei e sufficienti a fondare un sospetto, con conseguente obbligo di segnalazione, se non in concomitanza con eventuali ulteriori elementi relativi al profilo soggettivo del cliente o a quello oggettivo della prestazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 1, lettera a) n. 1 del D.Lgs. n. 231/2007 gli atti notarili da cui risultano i dati identificativi dei soggetti persone fisiche o non fisiche dovrebbero poter essere sempre considerati una fonte affidabile e indipendente ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e ciò anche nel caso di intervento in atto di un esecutore dotato di procura notarile.

L'art. 19, dedicato alle modalità con cui deve essere compiuta l'adeguata verifica, chiarisce:

- che il notaio può essere coadiuvato negli adempimenti di obblighi di AV anche dai propri collaboratori;
- il riscontro di veridicità delle informazioni fornite va effettuato **solo quando sorgono dubbi, incertezze o incongruenze**;
- in ogni caso le misure di adeguata verifica vanno proporzionate in funzione del rischio: v. art.17 comma 3.

Volendo richiamare i contenuti degli obblighi di adeguata verifica, è opportuno ricordare la tripartizione tra le diverse tipologie di adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata).

### ***L'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA***

Viene ridefinita la nozione di “**adeguata verifica semplificata**”; in particolare scompare la “rassicurante” elencazione dei soggetti di cui al precedente art. 25: non esiste più, pertanto un'elencazione tassativa espressa delle categorie di soggetti destinatari dell'adeguata verifica semplificata. Sul punto la norma innova rispetto al passato.

<b>Adeguata verifica semplificata nella nuova disciplina (art. 23)</b>	<b>Adeguata verifica semplificata nella precedente disciplina (art. 25)</b>
<p>1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti <b>indici di basso rischio</b>:</p> <p>a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:</p> <p>1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi</p>	<p><b>1.</b> I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, alla lettera d) dell'articolo 16 ed alla lettera c) dell'articolo 17 se il cliente è:</p> <p><b>a)</b> uno dei soggetti indicati all' articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);</p> <p><b>b)</b> un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;</p> <p><b>c)</b> un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.</p> <p>c-bis) una società o un altro organismo</p>



<p>di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;</p> <p>2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;</p> <p>3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);</p> <p>b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:</p> <p>.....</p> <p>c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:</p> <p>1) Stati membri;</p> <p>2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;</p> <p>3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;</p> <p>4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.</p> <p>3. ..gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare <b>ulteriori fattori di rischio</b> da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e <b>stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.</b></p> <p>4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>	<p>quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.</p> <p><b>2.</b> Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente.</p> <p><b>3.</b> L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.</p> <p><b>4.</b> Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.</p> <p><b>5.</b> Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.</p> <p><b>6.</b> Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:</p> <p><b>a)</b> contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;</p> <p><b>b)</b> forme pensionistiche complementari</p>
--	---

	<p>disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,</p> <p>a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all' articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;</p> <p>c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;</p> <p>d) moneta elettronica quale definita nell' articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;</p> <p>e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell' articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all' articolo 26.</p>
--	---

La nuova norma:

- a) indica quali siano **le condizioni concorrenti** per procedere ad adeguata verifica semplificata e precisamente:

1. presenza di almeno un **indice di basso rischio** (quale usualmente sarà la presenza di soli clienti residenti in UE o in Paesi a basso rischio);
2. **non emersione di fattori di rischio:** nella rilevazione del rischio, oltre che i fattori indicati dal Decreto (v. art. 24), andranno tenuti presenti, come detto, anche gli Indicatori di anomalia, in quanto, benché emanati in vigenza del precedente testo di legge, come anche risulta da comunicazione dell'UIF pubblicata su CNN Notizie del 6 luglio 2017, sono da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria, e gli Schemi di Comportamento emanati dall'UIF.

A queste due pre-condizioni, dal complessivo tenore del D.Lgs, e da una prudente applicazione della norma che preveda l'adozione di linee guida interne che ne integrino il suo contenuto, individuando aree e situazioni di alto e basso rischio nella concreta realtà dello studio professionale, si aggiungeranno:

3. **l'inesistenza di fattori di dubbio**, incongruenza o incertezze nell'acquisizione di informazioni in sede di adeguata verifica;
  4. **la persistenza**, in base alle linee guida interne, **delle condizioni** per cui si possa effettuare l'adeguata verifica semplificata; in sostanza nelle linee guida interne si saranno individuate preventivamente le operazioni che, oggettivamente o per il loro importo, richiedono una adeguata verifica che va oltre la modalità semplificata.
- b) non specifica in quali comportamenti materialmente si concretizzino gli obblighi di adeguata verifica semplificata, limitandosi ad aggettivare tali obblighi come misure semplificate sotto il profilo della **minore estensione e frequenza**.

Circa il contenuto degli obblighi di adeguata verifica semplificata, pare ragionevole ritenere che siano idonee misure semplificate di adeguata verifica della clientela l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione effettuata in contestualità della stipula, mediante la richiesta delle medesime, fermo restando l'obbligo della loro valutazione da parte del notaio.

Nell'ambito dell'attività notarile, infatti, lo scopo e la natura della prestazione professionale coincidono, per la quasi totalità dei casi, con il negozio giuridico oggetto dell'incarico; a differenza delle operazioni finanziarie, negli atti notarili, scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell'atto stesso e, salva diversa valutazione da parte del notaio, non pare necessario formalizzare in autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.

Soccorre al riguardo la Regola Tecnica n. 4, di seguito riportata.

#### REGOLA TECNICA N. 4

Sono considerate idonee misure semplificate di adeguata verifica della clientela l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione effettuata in contestualità della stipula, mediante la richiesta delle medesime, fermo restando l'obbligo della loro valutazione da parte del notaio. Allo scopo di definire l'idoneità delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività notarile, si precisa che lo scopo e la natura della prestazione professionale dei notai coincidono, per la quasi totalità dei casi, con il negozio giuridico oggetto dell'incarico, e che, a differenza delle operazioni finanziarie, negli atti notarili, scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell'atto stesso, pertanto, salva diversa valutazione da parte del notaio, non è necessario formalizzare in autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente. Occorre comunque considerare le ipotesi di più atti, anche della stessa specie, che possono risultare collegati e rispetto alle quali va fatta salva la valutazione del complesso di operazioni compiute.

- c) non individua più categorie di soggetti sempre astrattamente considerati destinatari di possibile adeguata verifica semplificata.

Sul punto, una ragionevole interpretazione della norma consente di individuare, quali **indici di basso rischio** relativi a tipologie di clienti, oltre ai seguenti soggetti, già individuati dall'art.23 comma 2, lettera a):

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;

anche, per analogia, i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209

Per tutti tali soggetti, qualora non emergano fattori di rischio in concreto, è ragionevole applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela che consistono nella identificazione del rappresentante del soggetto, inclusa la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; in tal caso, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è da ritenersi assolto con l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, con le modalità e nei termini di cui alla regola tecnica n. 5.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: i soggetti obbligati potranno dunque applicare misure semplificate di adeguata verifica solo qualora dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio.

#### Il caso delle società fiduciarie

Con riferimento alle **società fiduciarie**, si invita alla massima prudenza:

- vero è che l'art. 3 comma 2 ascrive al novero degli "intermediari bancari e finanziari" anche "le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB", con ciò sembrando recepire la distinzione (già in vigore per effetto del d.lgs. 141/2010) tra le fiduciarie "di primo livello" e quelle di cui alla Legge 23 novembre 1966 (cd. "fiduciarie di secondo livello");
- è altresì vero, tuttavia, che l'inasprimento degli obblighi di adeguata verifica semplificata e, soprattutto, il venir meno dell'art. 25 del precedente d.lgs. 231/2007, rende la posizione delle fiduciarie di primo livello esposta alle medesime incertezze interpretative di cui sopra circa l'applicabilità dell'adeguata verifica semplificata, soprattutto con riferimento all'obbligo di identificazione del titolare effettivo.

Pertanto sembrerebbe doversi trarre, quale conseguenza, la necessità di prestare la massima attenzione alle fiduciarie, tanto di primo quanto di secondo livello.

Ciò sarebbe peraltro confermato dal disposto dell'art. 24 comma 2 numero 4), che nell'ambito dell'"adeguata verifica rafforzata" ravvisa un fattore di rischio relativo al cliente ogni qual volta nella struttura societaria risulti la partecipazione di "fiduciari".

Il generico riferimento all'espressione "fiduciari" non pare consentire purtroppo alcun margine di interpretazione in merito ad un distinto trattamento tra società fiduciarie vigilate da Banca d'Italia e piccole società fiduciarie. Inoltre, la stessa espressione utilizzata ("società partecipate da fiduciari") sembrerebbe far sì che ogni qual volta risalendo la catena delle partecipazioni societarie, si ravvisi la presenza di una fiduciaria, indipendentemente dal fatto che trattasi di partecipazione qualificata o meno, debba aversi luogo a tale "adeguata verifica rafforzata".

Soccorre in merito la Regola Tecnica n. 3, dedicata proprio all'adeguata verifica semplificata e di seguito riportata:

### **REGOLA TECNICA N. 3**

In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:

- che il notaio potrà applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nelle ipotesi in cui, alla stregua di un processo valutativo ricostruibile e dimostrabile, emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato, sulla base degli indici di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 90/2017;
- che in tali ipotesi, quali indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti, possono individuarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di soggetti:
  - 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
  - 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
  - 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;

i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 si considerano a basso rischio di riciclaggio.

Pertanto è possibile, qualora ricorrano in concreto i presupposti, applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela che consistono nella identificazione del

rappresentante del soggetto, inclusa la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

In tal caso, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è da ritenersi assolto con l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, con le modalità e nei termini di cui alla regola tecnica n. 5.

Gli obblighi di adeguata verifica sono attenuati ogniqualvolta i soggetti summenzionati intervengano in un atto per porre in essere un'operazione che la legge riserva espressamente ad essi in via esclusiva nonché con riferimento a tutti gli atti consequenziali o collegati a tali operazioni. A titolo di mera esemplificazione, è possibile far riferimento a contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, ivi compresi i patti aggiuntivi e modificativi degli stessi, gli atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di erogazione, di surrogazione, di accollo, di delegazione e relativi atti connessi od accessori, ad atti e contratti che comportino la costituzione, la conferma, l'estensione, la rinnovazione, il frazionamento, la postergazione, la surroga, la riduzione, la cancellazione o lo svincolo di ipoteche, pegni o privilegi, fidejussioni e altre garanzie stabilite a favore dell'istituto, ad atti e contratti di cessione, a qualsiasi titolo, dei contratti di cui sopra e/o dei crediti nascenti dagli stessi, ai leasing mobiliari ed immobiliari.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati potranno dunque applicare misure semplificate di adeguata verifica solo qualora dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio.

Volendo quindi riassumere, *in caso di adeguata verifica semplificata*:

- sarà sufficiente identificare cliente e titolare effettivo (eventuale);
- per i soggetti non fisici iscritti in un registro pubblico si possono trarre le informazioni necessarie dalla consultazione del registro, confermate dal cliente;
- si procederà a raccogliere una dichiarazione scritta del cliente in ordine alla sua qualifica di non PEP e, nel caso di cliente non personificato, anche in ordine alla corrispondenza delle risultanze del registro pubblico con l'effettività;
- non occorre acquisire informazioni ulteriori sullo scopo e sulla natura della prestazione: è sufficiente la richiesta di stipula
- non occorre né verificare la consistenza patrimoniale del cliente né l'origine dei fondi.

### ***L'ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA***

Il D.Lgs. si occupa di delineare i capi estremi dell'adeguata verifica (semplificata all'art. 23, rafforzata all'art. 24), senza dedicare adeguata attenzione all'adeguata verifica ordinaria: con riguardo a questa, quindi, il legislatore, oltre a non indicare il contenuto degli obblighi in cui si sostanzia l'adeguata verifica (come già per l'adeguata verifica semplificata), non indica nemmeno le condizioni in presenza delle quali il professionista debba procedere a tale forma di adeguata verifica.

Si può ritenere che ricorra un obbligo di adeguata verifica ordinaria allorquando, nonostante esistano tutte le condizioni per poter procedere con l'adeguata verifica semplificata, tuttavia l'operazione, in base alle linee guida interne adottate dallo Studio, è classificata a Medio Rischio o oggettivamente o in base al suo importo, ovvero è emerso, nel corso dell'istruttoria, qualche altro fattore soggettivo o oggettivo che richiede un approfondimento.

La norma nemmeno indica le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica ordinaria; anche qui si potrebbe quindi ritenere che, oltre alle modalità di esecuzione previste per l'adeguata verifica semplificata, potrà essere necessario raccogliere, per iscritto, dal cliente, ulteriori informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione e, quando l'operazione lo richiede, anche sulla sua consistenza patrimoniale; per quanto attiene ai fondi impiegati nell'operazione non dovrebbe essere necessario verificarne in ogni caso l'origine, almeno tutte le volte che il profilo economico del cliente sia tale da giustificare, dal punto di vista finanziario, l'operazione.

Il cliente/esecutore dovrà quindi fornire, all'occorrenza, per iscritto, sotto la propria responsabilità (art. 22, comma 1), i seguenti dati e informazioni:

- a) informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale o dell'operazione richiesta al professionista anche con riferimento, in caso di titolare effettivo diverso dal cliente ovvero di prestazione o operazione resa tramite esecutore, delle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra il cliente e l'esecutore;
- b) nel caso in cui si ritenga necessario verificare la provenienza dei fondi utilizzati dal cliente, se i medesimi provengono da: risparmi personali, redditi di attività propria, denaro fornito da familiari/terzi e a quale titolo, successione ereditaria, vendita di beni personali, finanziamento con indicazione della tipologia e del soggetto finanziatore, finanziamento soci, o altro (da specificare).

### ***L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA***

Circa l'**adeguata verifica rafforzata**, si ritiene la stessa ricorra in presenza delle presenti condizioni:

- quando sia emerso un fattore di rischio oggettivo o geografico;
- quando sia presente un Indicatore di Anomalia o una fattispecie prevista in uno degli Schemi UIF;
- quando ancora sia convolta una PEP, o un Trust o struttura simile.

L'adeguata verifica rafforzata si esegue, ai sensi dell'art. 25, acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale; le criticità che emergono dalla nuova normativa si ravvisano nell'attuale assenza di un elenco ufficiale dei Paesi ad alto rischio nonché nella previsione che i PEP che abbiano cessato di esserlo da più di un anno siano ancora destinatari di particolare disciplina (norma che per questo specifico aspetto sembra di difficile attuazione, anche per la mancanza di elenchi consultabili).

Ai sensi dell'art. 24 comma 6, infatti, “i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come **persone politicamente esposte**, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.”

Ne consegue che, in presenza delle condizioni per adeguata rafforzata, il professionista dovrà approfondire, acquisendo, sempre per iscritto dal cliente, informazioni aggiuntive, verificarne la congruenza in rapporto al profilo del cliente ed alla tipologia dell'operazione, esaminare la situazione patrimoniale del cliente e farsi dichiarare l'origine dei fondi impiegati; verificare la verosimiglianza di tutte le informazioni così raccolte.

Vediamo in concreto quali sono gli adempimenti ulteriori che si potrebbe ritenere debbano essere compiuti per una adeguata verifica rafforzata:

- a) esaminare il contesto e la finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;
- b) acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- c) applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione.

Esaminiamo in particolare l'attività di **acquisizione e valutazione delle informazioni** sullo scopo e sulla natura delle operazioni; in caso di adeguata verifica semplificata, lo standard è facilmente soddisfatto dalla stessa richiesta dell'operazione effettuata dal cliente al professionista: in sostanza essa sarà per così dire, autoportante; nel caso invece in cui non si possa applicare una modalità semplificata, ci troveremo per converso, nella condizione di dover approfondire, e quindi di dover richiedere, al cliente, di formalizzare, tendenzialmente per iscritto, informazioni aggiuntive; la norma in questo caso esemplifica tali informazioni quali quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività; inoltre, nel caso di adeguata verifica rafforzata, occorrerà effettuare una puntuale comparazione tra le informazioni fornite dal cliente e le eventuali informazioni acquisite autonomamente, nei limiti del possibile, anche con riguardo ad eventuali precedenti operazioni con il medesimo cliente.

Altro dato che merita approfondimento, nel caso di adeguata verifica rafforzata, è quello relativo alla **verifica della provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Qualora il rapporto con il cliente si protragga per una certa durata sarà necessario verificare anche il suo **complessivo comportamento**, vale a dire se la sua operatività nel tempo presenta caratteri di anomalia, ed anche qui, se non siamo in regime di adeguata verifica semplificata, occorre acquisire informazioni relative alla provenienza dei fondi e delle risorse nella sua disponibilità, sia pure sempre nell'ambito di quelle informazioni pertinenti alla attività del notaio.



## GLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE E SEGNALAZIONE

### ASTENSIONE E SEGNALAZIONE PER LE OPERAZIONI SOSPETTE (art. 35 comma 2)

In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto **sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto** ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. **In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.**

Nel caso in cui la prestazione richiesta al notaio non consista in una stipula, non sussiste la deroga dall'obbligo di astensione, e pertanto occorrerà, in presenza di sospetto, prima effettuare la segnalazione e, solamente dopo sarà possibile rendere la prestazione; ovviamente, come vedremo, occorre però che si sia compiuta positivamente l'adeguata verifica, altrimenti permarrebbe l'obbligo di astensione.

### ASTENSIONE E SEGNALAZIONE PER LA MANCATA ADEGUATA VERIFICA (art. 42)

1. I soggetti obbligati che si trovano **nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica** della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte **società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto **sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto**.

Per i notai non vi sono sostanziali cambiamenti, salvo che ora la segnalazione sembrerebbe pressoché automatica in caso di mancata o incompleta adeguata verifica, per effetto del richiamo fatto dal comma 4 dell'art. 42, che sembrerebbe non consentire una valutazione sulla opportunità o meno di effettuare la segnalazione; ciò potrebbe avere un rilevante impatto sull'attività notarile, in quanto, per effetto del rilevato difetto di coordinamento con la legge

notarile, in punto di modalità di identificazione del cliente, una lettura pedissequa della norma porterebbe a far ritenere incompleta l'adeguata verifica in tutti i casi in cui non si sia acquisito un valido documento di identità del cliente o dell'esecutore.

Va altresì rilevato che **le operazioni che investono fiduciarie, trust, società anonime o simili con sede in Paesi terzi ad alto rischio, devono essere segnalate pressoché automaticamente.**

Occorre ancora ricordare che **l'esonero dall'obbligo di astensione è limitato ai casi in cui sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto**, vale a dire quando la prestazione richiesta al notaio è un atto notarile; analoga deroga non vige per i casi in cui il notaio sia chiamato quale professionista per l'assistenza alla stipula di atti di natura privata, o per mere attività di consulenza.

Infine, come già rilevato, per valutare la sussistenza di un obbligo di astensione, della relativa deroga e del successivo obbligo automatico di segnalazione, occorre che si siano verificati i presupposti del conferimento dell'incarico e dell'esistenza di una prestazione professionale, in quanto le attività prodromiche esulano dal perimetro di applicazione della normativa ai sensi dell'art. 18, comma 4, che esonera da tutte le attività di adeguata verifica (salvo la mera identificazione) il professionista fin quando esamina la posizione giuridica del cliente; quindi, fermo restando che le operazioni di adeguata verifica possono avere un inizio antecedente (quanto meno per l'identificazione), dovrebbe ritenersi che il termine ultimo per la loro conclusione coincide, nel caso di atto notarile, con la stipula; l'obbligo di astensione, e la relativa deroga per gli atti notarili, non possono ragionevolmente quindi che essere riferiti al momento della stipula.

Nulla è mutato in ordine alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette, ed in ordine alla possibilità di avvalersi dell'intermediazione del Consiglio Nazionale del Notariato, mentre infine la disciplina del nuovo D.Lgs. pare rafforzare ulteriormente la tutela dell'anonimato del segnalante; ciò dovrebbe indurre ad un minore timore nell'affrontare tale adempimento, anche nella considerazione che, a dieci anni dall'entrata in vigore della disciplina, non si sono segnalati episodi rilevanti di perdita di segretezza; conclusivamente è condivisibile la buona prassi di effettuare la segnalazione ogni qualvolta sia presente un ragionevole sospetto.

## GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE<sup>8</sup>

La prima rilevante novità è l'abolizione del registro della clientela, che, peraltro, era raramente utilizzato nella normale operatività dello studio notarile.

Viene ribadita l'equivalenza della conservazione informatica rispetto alla conservazione cartacea, e, intuitivamente, si possono utilizzare, per lo stesso fascicolo, i due metodi di conservazione alternativamente e congiuntamente; vale a dire, si possono conservare i documenti in parte in modalità cartacea ed in parte in modalità informatica; i documenti informatici devono comunque essere conservati in modalità non modificabile (statica).

Mentre i dati e le informazioni possono essere conservati in copia semplice, le scritture e le registrazioni inerenti le operazioni vanno conservati in originale o in copia autentica.

Per i dati relativi alla operazione, vale a dire la data di conferimento dell'incarico, la data dell'operazione, la natura e l'importo, il riferimento principale sarà il repertorio notarile.

E' da osservare che il sistema informatico dello studio notarile, per essere ritenuto idoneo alla conservazione ai fini della normativa in oggetto, dovrà essere munito di un sistema di controllo degli accessi, ed essere dotato di un valido sistema di protezione contro la perdita dei dati (antivirus e backup), mentre non sembrerebbero applicabili agli studi notarili, non essendo per loro natura deputati alla registrazione di operazioni, bensì di conservazione documentale, le disposizioni in materia di verifica della storicità delle operazioni.

---

<sup>8</sup> Art. 31. Obblighi di conservazione

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi...

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Art. 32. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Art. 34. Disposizioni specifiche

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

Alla conservazione è dedicato il Capo V delle Regole Tecniche, e più precisamente le regole tecniche n. 9 e 10, di seguito riportate.

### **REGOLA TECNICA N. 9**

La conservazione, può essere sia cartacea che informatica. Il fascicolo cartaceo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati elettronicamente come, a titolo esemplificativo, visure tratte dai pubblici registri conservate in formato statico e non modificabile così come fornite dal registro pubblico consultato, nel sistema informatico dello studio. Non vi è alcun limite, dunque, alla possibilità di avvalersi di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni informatici piuttosto che cartacei, purché i soggetti obbligati adottino sistemi di conservazione idonei a garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. n. 231/07, delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al citato decreto.

Le modalità di conservazione, in concreto, devono essere adottate in modo da prevenire qualsiasi perdita di dati e di informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente ai sensi di quanto disposto all'articolo 32, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007.

### **REGOLA TECNICA N. 10**

I sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, quelli di autenticazione ed autorizzazione adottati per l'accesso al sistema informatico dello studio ed al relativo archivio cartaceo costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione si considera garantita qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico e non modificabile o siano desumibili da un documento analogico correttamente conservato ai sensi della Legge notarile o ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.